



23.05.2019
Adunanza del giorno
N. 140

Oggetto: Modifica del Contratto di servizio e Disciplinare per la gestione del servizio farmaceutico stipulato con la Soc. FarmaciaTerni s.r.l..
Proposta al Consiglio Comunale.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal **23 MAG. 2019**

TERNI

23 MAG. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Handwritten signature of the General Secretary

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI


IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Avv. Leonardo LATINI

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- Pres. C.C.
- AA.GG. x CC
- Attività Finanziarie
- Sindaco



L'anno duemiladiciannove il giorno ventitré del mese di maggio alle ore 8:30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

GIULI Andrea
MELASECCHIE GERMINI Enrico
CECCONI Marco Celestino
BERTOCCO Sonia

Pres	Ass.
P	
P	
P	
P	

ALESSANDRINI Valeria
SALVATI Benedetta
FATALE Stefano
PROIETTI Elena

Pres	Ass.
P	
P	
P	
P	

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 458 del 10/11/2015 è stata approvata, a norma dell'art. 115 del D. Lgs. 267/2000, la trasformazione dell'Azienda Speciale Farmacie Municipali A.s.F.M. nella società a responsabilità limitata denominata "FarmaciaTerni s.r.l., avente quale unico socio il Comune di Terni;
- con la citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 458/2015 è stato altresì approvato lo schema di Contratto di servizio - Disciplinare per la gestione del servizio farmaceutico del Comune di Terni, da sottoscrivere tra il Comune e la società;
- il suddetto schema di Contratto di servizio è stato sottoscritto tra il Comune di Terni e la Soc. FarmaciaTerni s.r.l. in data 19/09/2016 (prot. n. 131226 del 19/09/2016);
- l'art. 4 del suddetto contratto prevede che: "Il presente contratto avrà durata di anni dieci (10) a decorrere dalla data di iscrizione del registro delle imprese dell'atto di trasformazione dell'azienda speciale in società a responsabilità limitata...";
- la società FarmaciaTerni s.r.l. è stata iscritta al Registro delle Imprese in data 27/04/2016;
- l'art. 18, del citato contratto di servizio, titolato "Corrispettivi", al secondo comma prevede che: "Il corrispettivo per l'affidamento del servizio non potrà essere inferiore a complessivi euro 4.000.000,00 più IVA per l'intero decennio di validità del presente contratto";
- il terzo e il quarto comma del citato art. 18 stabiliscono che "Al fine di sostenere l'avvio della nuova organizzazione il corrispettivo è fissato in dieci quote annuali a carattere variabile così determinate:
- per il 1° anno euro 120.000,00

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Handwritten signature of Giampaolo Giunta

IL PRESIDENTE

Handwritten signature of the President

- per il 2° anno euro 250.000,00
- per il 3° anno euro 350.000,00
- per il 4° anno euro 400.000,00
- dal 5° anno fino alla scadenza euro 480.000,00.

Resta inteso che alla scadenza del presente contratto dovrà essere corrisposto il totale del corrispettivo pattuito pari a 4 milioni di euro”.

Vista la nota prot. n. 33852 del 12/03/2018 con la quale l'allora Amministratore Unico della soc. FARMACIATERNI s.r.l. segnalava, tra le altre cose, l'insostenibilità da parte della società degli impegni contrattuali, che avrebbero potuto **“...appesantire il conto economico della società fino a comprometterne in modo irreversibile i suoi equilibri di bilancio...”**.

Visto il verbale n. 21/2018 del Collegio Sindacale della Soc. FARMACIATERNI s.r.l., prot. n. 52937 del 19/04/2018, nel quale lo stesso collegio afferma che: *“...Pertanto l'entità del corrispettivo previsto nel contratto di servizio si palesa non sostenibile all'interno del corrente andamento economico della Società e potrebbe determinare – entro pochi esercizi, uno o due – una condizione di crisi economica societaria irreversibile, ossia una condizione che rientra tra quelle che richiedono l'applicazione della legislazione che regola le crisi d'impresa e le procedure concorsuali. Il Collegio segnala al Socio quanto sopra anche al fine di consentirgli di conoscere per decidere i suoi propri atti relativamente al preventivo pluriennale che riguarda l'amministrazione comunale...”*

Viste:

- la nota, prot. nr. 71830 del 13 maggio 2019, con la quale l'attuale Amministratore Unico della società FARMACIATERNI s.r.l., dott. Federico Ricci, segnala, ai sensi dell'art. 16 del contratto di servizio la situazione di difficoltà aziendale, proponendo nel contempo una sua rimodulazione sia per quello che riguarda i corrispettivi sia per ciò che attiene alla sua durata;
- la successiva comunicazione prot. 74427 del 17 maggio 2019 a firma dello stesso Amministratore con la quale trasmette al socio la Due Diligence a lui consegnata da AD Consulenza S.r.l., documento che assolve alle richieste dello stesso socio formulate nel corso dell'Assemblea del 13 febbraio 2019 dove, nel capitolo denominato “outlook 2019 e azioni intraprese”, sono rappresentate le misure costituenti un primo piano di risanamento che l'azienda ha già intrapreso e che continuerà a perseguire nel corso del 2019 e negli anni a seguire;

Tenuto conto che:

- con D.C.C. n. 32 del 27/09/2018 avente ad oggetto: “FarmaciaTerni s.r.l.. Verifica forme gestionali. Approvazione atto emendato”, il Consiglio Comunale ha deliberato di procedere alla modifica della D.C.C. n. 249 del 28/09/2017 “Aggiornamento al Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate ai sensi del D. Lgs. 175/2016...” nella parte dedicata alle azioni di razionalizzazione, nel punto in cui era prevista la cessione del 90% delle quote sociali della soc. FarmaciaTerni s.r.l., escludendo momentaneamente e fino a diversa determinazione del Consiglio Comunale la cessione delle quote di proprietà del Comune della Soc. FarmaciaTerni s.r.l.;
- nell'Allegato A alla D.C.C. n. 171 del 27/12/2018, riguardante lo stato di attuazione del Piano di Revisione straordinaria delle società partecipate di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, in riferimento alla soc. FarmaciaTerni s.r.l. si specifica quanto segue: *“Nel presentare il DUP 2018-2020 di cui alla DGC nr. 20 del 20/08/2018, la nuova*

2

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo Giunta

Giampaolo Giunta

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

Leonardo Latini

Amministrazione Comunale, indica come obiettivo operativo per la società FarmaciaTerni S.r.l. la "valutazione dell'opportunità di completare il percorso di cessione delle quote sociali attraverso una preventiva valutazione della possibilità di una riorganizzazione aziendale volta a migliorarne la governance"; tale orientamento è stato recepito dal C.C. con atto deliberativo nr. 32 del 27/9/2018 ad oggetto "FarmaciaTerni S.r.l. Verifica forme gestionali". L'Ente modifica il precedente piano di revisione straordinaria delle partecipate nella parte in cui era prevista la cessione delle quote sociali di FarmaciaTerni S.r.l. in quanto l'attività da questa svolta è stata considerata attività che il Servizio Sanitario Nazionale attribuisce all'Ente Pubblico rappresentando uno strumento di cui il S.S.N. si avvale per l'esercizio di un servizio pubblico attribuitogli dal Legislatore";

- con D.C.C. n. 172 del 27/12/2018 di approvazione del Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Terni ex art. 20 del TUSP è stato deliberato, con riferimento alla soc. FarmaciaTerni s.r.l., il mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione specificando, nella Relazione Tecnica di cui all'Allegato A della suddetta deliberazione che: *"Allo stato attuale, la situazione economica in cui versa la Società FarmaciaTerni srl, le criticità finanziarie riscontrate nonché l'elevato numero di dipendenti in organico presso la medesima, rendono necessario procedere ad una riorganizzazione, ristrutturazione e gestione manageriale tale da rendere la Soc. FarmaciaTerni srl concorrenziale nel mercato nazionale anche per quanto riguarda il livello di redditività; l'elevata incidenza sui costi generali del costo del personale suggerisce di procedere con un'azione di razionalizzazione da attuarsi mediante il mantenimento della partecipazione legato, però, ad un piano di riassetto che abbia come obiettivo primario quello della riduzione dei costi del personale."*;

Tenuto altresì conto che:

- l'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP) consente alle P.A. di detenere partecipazioni dirette o indirette esclusivamente in società "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali", che svolgano una delle attività elencate nel comma 2 del citato art. 4, tra le quali rientra la produzione di un servizio di interesse generale;
- il citato art. 4 del D. Lgs. 175/2016 va letto in combinato disposto con l'art. 2 del medesimo decreto che, così, definisce i servizi di interesse generale: "le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale";
- come già evidenziato nella sopra richiamata D.C.C. n. 32/2018, nel caso di assegnazione della titolarità delle farmacie ad un ente locale da parte del servizio sanitario nazionale, per il quale detta attività rappresenta esercizio di un'attività di interesse generale riconducibile alla tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione, detto servizio gestito dall'ente locale deve necessariamente essere ricompreso nell'ambito dei servizi di interesse generale finalizzati al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente medesimo di cui agli art. 4, comma 1, e 2 lettera a) del TUSP;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, che la soc. FarmaciaTerni s.r.l. svolge un servizio di interesse generale strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e, dunque, che il Comune di Terni ha tutto l'interesse a mantenere la partecipazione nel suddetto soggetto;

3

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo Giunta

Giampaolo Giunta

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

Valutato che, alla luce della relazione, prot. 71830 del 13/5/2019, prodotta dall'Amministratore Unico della società, Dott. Federico Ricci, il protrarsi delle circostanze di insostenibilità degli oneri derivanti dal contratto di servizio porterebbe la società in una situazione di perdita strutturale, con conseguente obbligo di razionalizzazione (liquidazione o cessione) ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016;

Constatato che, nella relazione prot. 74427 del 17/5/20198 si fa riferimento ad una serie di operazioni da intraprendere, operazioni che oggi si stanno già ponendo in essere, per una tempestiva rimozione delle inefficienze e per, in prospettiva, un ritorno all'equilibrio di bilancio e all'utile aziendale, azioni che saranno contenute in un piano industriale di prossima presentazione al socio e che rappresentano solo una delle molteplici attività volte al *"rilancio operativo e al suo potenziamento patrimoniale indebolito in modo significativo dalle risultanze del bilancio al 31/12/2016 e dal lievissimo utile al 31/12/2017"*;

- che in occasione dell'Assemblea del 13 febbraio 2019, il Comune di Terni nella sua qualità di socio unico, rispondendo a delle sollecitazioni del Collegio dei revisori della società FarmaciaTerni S.r.l. relative alla situazione di crisi finanziaria della società comunica che *"la situazione di pericolo per la continuità aziendale, ..., è da considerare superata già a ragione degli atti assunti in sede comunale nonché delle decisioni conseguenti che saranno assunte dagli organi comunali"*;

Valutato altresì che,

- l'eventuale cessione/liquidazione della società nelle prospettate circostanze determinerebbe una svalutazione del patrimonio del Comune di Terni, stante la situazione economico/finanziaria in cui versa attualmente la società stessa;
- che l'eventuale intervento dell'Ente nei confronti della società, da attuarsi mediante la rimodulazione del canone del contratto di servizio, determinerebbe per l'Ente una riduzione delle entrate correnti con effetti, per l'Ente, di minor impatto rispetto alla perdita del valore del patrimonio conseguente alla liquidazione della stessa azienda, appurato che il valore economico netto del capitale della società FarmaciaTerni S.r.l. alla data del 17 luglio 2017 è stato stimato tra € 10.000.000,00 e € 10.600.000,00 (stima giurata dalla RTP Silvia Bonini - Carlo Angelo G. Sirocchi - prot. 93751 del 17 luglio 2017- commissionata dall'Ente in occasione della procedura di cessione del 90% delle quote del capitale sociale inserita nelle misure di risanamento individuate dall'Amministrazione Comunale in occasione della redazione del piano di riequilibrio finanziario, ex art. 243 T.U.E.L.)

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 21 del D. Lgs. 175/2016, il probabile risultato di esercizio negativo della società avrebbe delle ripercussioni sfavorevoli per il bilancio del Comune di Terni, stante l'obbligo di accantonare in un apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, che nel caso di specie risulta essere totalitaria.

Vista la determinazione dirigenziale n. 4446 del 29/12/2017, prot. n. 12661/2017, con oggetto: "Soc. FARMACIATERNI SRL. Contratto di Servizio. Rimodulazione importo annuale da corrispondere al Comune di Terni. Rettifica precedente determinazione di accertamento di entrata."

Tenuto conto che, con riferimento all'annualità 2018 risultava essere in vigore il contratto di servizio stipulato tra le parti in data 19/09/2016 e che pertanto, anche alla luce della sopra

4

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo Giunta

Giampaolo Giunta

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

menzionata D.D. n. 4446/2017, le somme dovute dalla Soc. FarmaciaTerni s.r.l. fino alla data del 31/12/2018, risultano essere pari ad € 608.767,12 + IVA, come da prospetto che segue:

ANNUALITA'	IMPORTO CORRISPETTIVO
2016	€ 81.863,01
2017	€ 208.684,93
2018	€ 318.219,18
TOTALE	€ 608.767,12

Considerato, quindi che, alla data del 01/01/2019, il corrispettivo residuo da erogare da parte della soc. FARMACIATERNI s.r.l. in favore del Comune di Terni risulta essere pari ad € 3.391.232,88;

Valutati gli elementi oggettivi dai quali risulta ragionevole la rimodulazione del corrispettivo del contratto di servizio sottoscritto dall'Amministrazione Comunale con la società Farmacia Terni S.r.l. che, se non attuata potrebbe portare ad una diminuzione del valore del patrimonio comunale imputabile ad una procedura di liquidazione aziendale;

Atteso che tale intervento richiede:

- di modificare l'art. 4 del Contratto di servizio stipulato con la Soc. FarmaciaTerni s.r.l., sottoscritto in data 19/09/2016 (prot. 131226 del 19/09/2016) nel modo seguente:

Art. 4

Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto avrà durata di dodici anni a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si approvano le modifiche al contratto originariamente deliberato con atto dello stesso C.C. nr. 458/2015;

E' escluso il rinnovo tacito del contratto, salvo l'eventuale periodo di gestione provvisoria indicata al successivo art. 21".

- di modificare l'art. 18 del Contratto di servizio stipulato con la Soc. FarmaciaTerni s.r.l., sottoscritto in data 19/09/2016 (prot. 131226 del 19/09/2016) nel modo seguente:

Art. 18

Corrispettivi


- al secondo comma
"Il corrispettivo per l'affidamento del servizio non potrà essere inferiore a complessivi euro 4.000.000,00 più IVA per l'intero periodo di validità del presente contratto";
- al terzo comma, sostituire interamente il seguente:

ANNUALITA'	IMPORTO CORRISPETTIVO
2019	5.000,00
2020	10.000,00
2021	50.000,00
2022	100.000,00

Letto, approvato e sottoscritto


IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaola Giunta



IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI



2023	200.000,00
2024	300.000,00
2025	350.000,00
2026	400.000,00
2027	450.000,00
2028	500.000,00
2029	510.000,00
2030	515.841,00
TOTALE	€ 3.390.841,00

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale dovrà, nella predisposizione del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021 tenere conto della rimodulazione del corrispettivo del contratto di servizio;

Vista la relazione tecnica (All. "A") predisposta dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie assunta al protocollo dell'Ente al n. 76762 del 22.05.2019;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 in data 21.05.2019;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con votazione unanime

D E L I B E R A

❖ Di proporre al Consiglio Comunale:

1. Di modificare l'art. 4 del Contratto di servizio stipulato con la Soc. FarmaciaTerni s.r.l., sottoscritto in data 19/09/2016 (prot. 131226 del 19/09/2016) nel modo seguente:

Art. 4

Decorrenza e durata del contratto

*Il presente contratto avrà durata di **dodici anni** a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si approvano le modifiche al contratto originariamente deliberato con atto dello stesso C.C. nr. 458/2015;*


E' escluso il rinnovo tacito del contratto, salvo l'eventuale periodo di gestione provvisoria indicata al successivo art. 21".

2. Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, l'art. 18 "Corrispettivi" del Contratto di servizio stipulato con la Soc. FARMACIATERNI s.r.l., sottoscritto in data 19/09/2016 (prot. 131226 del 19/09/2016) nel modo seguente:

Letto, approvato e sottoscritto


IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo Giunta



IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI



Art. 18
Corrispettivi

- al secondo comma

“Il corrispettivo per l'affidamento del servizio non potrà essere inferiore a complessivi euro 4.000.000,00 più IVA per l'intero periodo di validità del presente contratto”;

- al terzo comma, sostituire interamente il seguente:


ANNUALITA'	IMPORTO CORRISPETTIVO
2019	5.000,00
2020	10.000,00
2021	50.000,00
2022	100.000,00
2023	200.000,00
2024	300.000,00
2025	350.000,00
2026	400.000,00
2027	450.000,00
2028	500.000,00
2029	510.000,00
2030	515.841,00
TOTALE	€ 3.390.841,00

1. Di dare atto che le presenti modifiche avranno validità dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale;
2. Di dare mandato al Dirigente della Direzione Attività Finanziare per l'adozione di tutti gli atti conseguenti ivi inclusa la sottoscrizione delle modifiche del citato contratto di servizio
3. Di inviare la presente deliberazione alla società FarmaciaTerni SRL.;
4. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto


IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo Giunta



IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI



ALLEGATO "A"

RELAZIONE TECNICA ALLA DELIBERA DELLA G.C. DI MODIFICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO E DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO SOTTOSCRITTO DAL COMUNE DI TERNI CON LA SOC. FARMACIATERNI S.R.L.

La società FARMACIATERNI S.r.l. istituita per trasformazione della precedente Azienda Speciale denominata AFM – Azienda Speciale, in data 26 aprile 2016, è una società controllata al 100% dal Comune di Terni che ha come oggetto la gestione delle farmacie comunali di cui lo stesso comune è titolare.

La società e il Comune di Terni in data 19 settembre 2016 sottoscrivono un contratto di servizio di durata decennale per la gestione delle farmacie comunali che prevedeva l'affidamento in house providing del servizio e la corresponsione, a favore del comune di Terni, di un corrispettivo di importo via via crescente, a fronte dell'affidamento in esclusiva della gestione delle farmacie di proprietà dello stesso comune.

L'obiettivo che si voleva perseguire era quello dello sviluppo della società e, in quest'ottica, già dal 2015 l'azienda aveva sviluppato un piano industriale che prevedeva lo spostamento di 4 farmacie, il restyling di 2, l'introduzione di metodi di automazione nella gestione del servizio unitamente a piani di comunicazione e formazione a supporto di tutti i segmenti del mercato il tutto supportato dall'attività del Comune di Terni che sarebbe dovuto intervenire nell'attività di reperimento delle risorse finanziarie. Tutte queste attività, finalizzate ad incrementare il volume d'affari della società furono introdotte nel contratto di servizio all'art. 5, ma, ad oggi non hanno avuto attuazione.

La situazione economica finanziaria dell'azienda inizia a peggiorare dall'anno 2016 anno in cui la società chiude il suo conto economico con una perdita d'esercizio di € 327.000, perdita in parte assorbita con le riserve e in parte portata a nuovo e che ha avuto come immediata conseguenza la riduzione del patrimonio netto che passa da 536 mila euro a 209 mila euro; l'esercizio 2017 chiude con un modesto utile di € 15.000 che porta il patrimonio netto a 258 mila euro.

La principale causa della crisi economica della società sembra sia da attribuire all'onerosità del contratto di servizio; così segnalano in tempi successivi gli Amministratori della società e lo stesso collegio dei revisori:

- nota prot. n. 33852 del 12/03/2018 con la quale Amministratore Unico della soc. FARMACIATERNI s.r.l., dott. Fausto Sciamanna, segnalava, tra le altre cose, l'insostenibilità da parte della società degli impegni contrattuali, che avrebbero potuto **"...appesantire il conto economico della società fino a comprometterne in modo irreversibile i suoi equilibri di bilancio..."**.
- Verbali del collegio sindacale della Soc. FARMACIATERNI s.r.l.,
 - n. 21/2018, nel quale il collegio afferma che: **"...Pertanto l'entità del corrispettivo previsto nel contratto di servizio si palesa non sostenibile all'interno del corrente andamento economico della Società e potrebbe determinare – entro pochi esercizi, uno o due – una condizione di crisi economica societaria irreversibile, ossia una condizione che rientra tra quelle che richiedono l'applicazione della legislazione che regola le crisi d'impresa e le procedure concorsuali. Il Collegio segnala al Socio quanto sopra anche al fine di consentirgli di conoscere per decidere i suoi propri atti relativamente al preventivo pluriennale che riguarda l'amministrazione comunale..."**;
 - n. 30/2018 con il quale il collegio, nel rispetto dell'art. 16 del contratto di servizio, ribadisce il rischio di una crisi economica irreversibile a cui si espone la società e in

particolare pone in dubbio la tenuta degli equilibri economici per il consuntivo 2018, il preventivo 2019 e il piano triennale 2019/2021;

- n. 35/2018 nel quel sono espresse preoccupazione e dove si evidenzia la necessità di “**deliberare in merito alle modifiche del contratto di servizio.....**”.

- la nota, prot. nr. 71830 del 13 maggio 2019, con la quale l'attuale Amministratore Unico della società FARMACIATERNI s.r.l., dott. Federico Ricci, segnala, ai sensi dell'art. 16 del contratto di servizio la situazione di difficoltà aziendale, proponendo nel contempo una sua rimodulazione sia per quello che riguarda i corrispettivi sia er ciò che attiene alla sua durata.

Unitamente all'onerosità del contratto di servizio la situazione economica è stata ulteriormente aggravata da altri fattori quali:

- assenza di investimenti che avrebbero portato all'ammodernamento delle farmacie;
- assenza di una strategia commerciale;
- assenza di politiche di marketing, di promozione delle vendite e di comunicazione;
- gestione finanziaria dell'azienda

A tutto questo si deve aggiungere un fatturato pressochè stabile negli anni inserito all'interno di una pesante struttura di costi operativi che non ha fatto altro che peggiorare la condizione economica dell'azienda.

La drammaticità della situazione è stata presentata al socio dal nuovo Amministratore insediatosi in data 13 febbraio 2019 in sostituzione del dott. Fausto Sciamanna in seguito alla risoluzione consensuale del rapporto che lo legava al Comune di Terni; il dott. Sciamanna fu nominato dalla precedente Amministrazione con un incarico collegato alla decisione dell'Amministrazione Comunale di procedere con la vendita delle quote della società, vendita collegata alla presentazione da parte del Comune di Terni del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243 del T.U.E.L. Nell'assemblea societaria del 25 gennaio 2019 e in quella del 13 febbraio il dott. Sciamanna informava il socio circa sul presumibile andamento della gestione nel 2018, presentando un conto economico previsionale alla data del 31 novembre 2018 con un risultato economico positivo un risultato che evidenziava un utile di esercizio, ante scritture di rettifica e di assestamento, di circa 300 milioni di euro a dimostrazione che la società nonostante il pagamento del canone del contratto di servizio era in grado di generare utili di esercizio.

Nonostante ciò, nel bilancio di verifica alla data del 31/12/2018 elaborato dal nuovo Amministratore appare un risultato molto differente rispetto a quello presentato dal dott. Sciamanna; il risultato di esercizio sembrerebbe assestarsi intorno ad una perdita di circa 500 mila euro che se confermata porterebbe in negativo il capitale sociale.

Ad incidere negativamente sul risultato 2018 sono:

- i consumi delle materie prime e il costo del personale che assorbono rispettivamente il 64,34% e il 25,64% del fatturato;
- il canone del contratto di servizio che incide per il 3% sul fatturato;
- gli accantonamenti al fondo rischi (debiti e crediti fornitori, petitum su contratto di affitto con Comune, oneri finanziari straordinari)

Secondo l'Amministratore Unico questa situazione richiede interventi immediati da parte del socio unico, ex art. 2447 e 2482 ter del c.c. finalizzati al rafforzamento economico-patrimoniale da realizzarsi attraverso:

- la rimodulazione del canone di servizio con riformulazione del corrispettivo annuo, a far data dal 2019, prevedendo contestualmente un allungamento della concessione;
- ripianamento della perdita nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016;
- rafforzamento patrimoniale attraverso una ricapitalizzazione della società.

Le richieste avanzate dall'Amministratore Unico devono essere analizzate alla luce delle disposizione in materia di crisi d'impresa contenute nel Testo Unico delle società partecipate ed in modo particolare al contenuto dell'art. 14; infatti la gestione del rischio di impresa che ordinariamente è affidata alle decisioni degli amministratori e alle libere scelte di investimento dei soci, richiede una peculiare attenzione quando si tratta di società “a partecipazione pubblica”, di

società cioè nelle quali è presente, in modo diretto o indiretto, un investimento di denaro pubblico, e in taluni casi, alle quali è stato affidato l'esercizio di servizi pubblici essenziali. Una scarsa attenzione del socio pubblico rispetto all'efficiente e razionale uso delle risorse presenti nel patrimonio della società, infatti, ha più volte consentito sprechi giunti all'attenzione della giurisprudenza civile e contabile. Per questo motivo il legislatore ha dettato una disciplina che, pur mirando a porre vicoli e limiti d'azione al socio pubblico, va oltre mirando sia a favorire la prevenzione e il superamento della situazione di crisi, sia a disciplinarne le conseguenze.

Art. 14, comma 2 "Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

Art. 14 comma 5 "Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

Alla luce di quanto sopra nella nota prot. 74427 del 17 maggio 2019 a firma dello stesso Amministratore viene trasmessa al socio la Due Diligence lui consegnata da AD Consulenza S.r.l., documento che assolve alla specifica richiesta dello stesso socio formulata nel corso dell'Assemblea del 13 febbraio 2019, dove, nel capitolo denominato "outlook 2019 e azioni intraprese", sono rappresentate le misure costituenti un primo piano di risanamento che l'azienda ha già intrapreso e che continuerà a perseguire nel corso del 2019 e negli anni a seguire.

A febbraio 2019 (insediamento del nuovo Amministratore) la situazione, in peggioramento rispetto al già critico 2018, dal punto di vista economico era la seguente:

- a) fatturato in contrazione nell'ordine del 7%;
- b) incremento dei costi imputabili ai contratti interinali e ad attività straordinarie nell'ordine del 1% del fatturato;

In tale situazione era prevedibile a fine 2019 un utile, ante imposte, negativo di circa 400 mila euro a cui doveva essere aggiunto il canone del contratto di servizio (circa 385 mila euro) e il canone di affitto dei locali di proprietà comunale (92 mila euro).

E' stato quindi posto immediatamente in atto dal nuovo Amministratore Unico un piano di risanamento volto non solo ad evitare l'aggravamento della situazione ma a gettare le basi per avviare la concretizzazione dell'azione di rilancio della società. I primi interventi hanno necessariamente e prioritariamente riguardato le tematiche finanziarie perfezionando accordi con i fornitori rispetto allo scaduto ed il pieno funzionamento delle forniture, chiedendo alle banche di allineare fidi e condizioni al merito di credito della società Farmacia Terni S.r.l. e migliorando il cash flow mensile che ha consentito di rispettare gli impegni con i fornitori, generare la cassa

necessaria alla gestione operativa e migliorare molto significativamente la posizione finanziaria netta dell'azienda.

L'Amministratore ha anche intrapreso una serie di azioni di marketing, volte al recupero del fatturato; infatti rispetto al - 7% del periodo 1/1/2019-28/2/2019 tali azioni fanno segnare nel periodo 1/3/2019-15/5/2019 un +1%.

La società ha come obiettivo nel medio periodo di migliorare la redditività e, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 175/2016, di garantire l'equilibrio futuro dei conti mediate le seguenti azioni:

- a. conseguire un livello di fatturato idoneo a conseguire un rapido ritorno all'utile;
- b. migliorare il mix di fatturato portando la componente vendita da banco dal 65% al 68% del fatturato complessivo (obiettivo già raggiunto nel mese di maggio);
- c. conseguire la massima efficienza nella gestione del magazzino al fine di migliorare la posizione finanziaria netta e l'incidenza del consumo delle materie prime sul fatturato;
- d. contenere l'incidenza del rapporto costo del personale/fatturato sotto il livello di quello del 2018 (26%); nel 2019 grazie agli interventi sul personale questo si potrebbe contenere al 25,3%;
- e. attivare un'immediata spending review nel 2019 di modo che l'azienda possa fronteggiare in parte i costi straordinari;
- f. contenere gli oneri finanziari tramite rinegoziazioni dei tassi sulla linea di fido con Banca Intesa o girando gli utilizzi su linee nuove.

Secondo la stima della società, grazie a queste misure correttive, il 2019 rappresenta un anno di transizione nel corso del quale occorrerà valutare e predisporre le necessarie misure correttive che dovranno accompagnare l'azienda verso il risanamento.

Proposta di rimodulazione canone contratto di servizio:

ANNUALITA'	IMPORTO CORRISPETTIVO
2019	5.000,00
2020	10.000,00
2021	50.000,00
2022	100.000,00
2023	200.000,00
2024	300.000,00
2025	350.000,00
2026	400.000,00
2027	450.000,00
2028	500.000,00
2029	510.000,00
2030	515.841,00
TOTALE	€ 3.390.841,00

**Il Dirigente della
Direzione Attività Finanziarie
(Dott.ssa Stefania Finocchio)**